

COMUNE DI MINERBE

Provincia di Verona



REGOLAMENTO COMUNALE ALL'IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.).

D.LGS. 28 SETTEMBRE 1998, N. 360

Articolo 1

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2007

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/06/2012

REGOLAMENTO COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE
(I.R.P.E.F.).

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Soggetto attivo

Articolo 3 – Soggetti passivi

Articolo 4 – Determinazione dell'aliquota

Articolo 5 – Esenzione

Articolo 6 – Rinvio ad altre disposizioni

Articolo 7 – Entrata in vigore

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come novellato dall'articolo 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.).

Articolo 2
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Minerbe ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo 3
Soggetti Passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Minerbe, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4
Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, il Comune di Minerbe, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata nella misura di 0,6 (zero virgola sei) punti percentuali.

Articolo 5
Esenzione

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 12.000,00- (dodicimila/00).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma 11, del d.l. n. 138/2011, convertito nella legge 148/2011.

Articolo 6
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 7
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.